

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca
nel procedimento n.18/2019

- con comunicazione, via e-mail, del 30 luglio 2019, la Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.E. ha inoltrato a Questo Ufficio la segnalazione proveniente dal cavaliere Alessio Marchi (tessera FISE n. 45186/F), con la quale il medesimo contestava l'assegnazione dei punti così come predisposta per la Coppa Toscana 2019, precisando che *"In data 28/07/2019 presso il centro Ippico Lo Scoiattolo di Pontedera ho disputato il campionato regionale toscano a squadre partecipando nella LB80. Il campionato era formato da una prima manche, composta da un totale di 10 ostacoli compresa una gabbia, e da una seconda manche, composta da un totale di 8 ostacoli. Non reputo corretto assegnare i punti della Coppa Toscana solo a seguito della seconda manche in quanto cavallo e cavaliere che abbiano deciso di partecipare al campionato a squadre si trovano svantaggiati, avendo già disputato la prima gara e di conseguenza speso, energie a confronto dei binomi che invece non ne hanno preso parte. A tal proposito chiedo se sia possibile assegnare i punti della Coppa Toscana a chi abbia affrontato il Campionato Toscano a squadre prendendo come buono il risultato della prima manche, senza nulla togliere a chi invece ha partecipato solo alla seconda"*;
- rilevato che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia, è compito del Giudice Sportivo Nazionale pronunciarsi su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, quindi anche sulla regolarità delle stesse e sull'omologazione dei relativi risultati nonché su ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara;
- rilevato, tuttavia, che la segnalazione del Marchi attiene ad una fase antecedente, distinta ed autonoma, allo svolgimento della gara in sé considerata, quale quello della redazione del Regolamento di Concorso;
- rilevato, altresì, che il tesserato Marchi ha partecipato alla manifestazione e all'atto di iscrizione, senza nulla obiettare, ha accettato ogni norma ad essa relativa, quindi anche il Regolamento della stessa manifestazione, salvo poi dolersi *ex post* delle modalità di assegnazione dei punteggi già ben note;
- rilevato, peraltro, che la genericità e l'indeterminatezza del contenuto della segnalazione non permettono a questo Giudice di poter individuare neppure un presunto responsabile di quanto

evidenziato né tantomeno configurare, anche astrattamente, un comportamento antiregolamentare a carico di chicchessia,

P Q M

il Giudice Sportivo Nazionale,

dichiara irricevibile la segnalazione.

MANDA

alla Segreteria OdG di comunicare, ai sensi dell'art. 40 comma 1 e 2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento al cavaliere **Alessio Marchi (tessera FISE n. 45186/F)**, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 ultimo cpv, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo, quindi agli indirizzi di posta elettronica presenti nelle schede di tesseramento e/o a mezzo raccomandata a/r o, in alternativa, presso la sede del Circolo di appartenenza, con prova di ricezione e consegna alla parte interessata e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 31 comma 2 Regolamento di Giustizia.

Roma, lì 5 settembre 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca

